



TRIBUNALE CIVILE e PENALE di FORLÌ

Sezione civile

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati

Dott. Alberto PAZZI

Presidente relatore ed estensore

Dott. Barbara VACCA

Giudice

Dott. Carmen GIRALDI

Giudice

vista la domanda di concordato preventivo presentata da _____ s.r.l. in data 17 luglio 2015, con contestuale deposito della proposta concordataria, del relativo piano e della documentazione di cui all' art. 161, 2° e 3° c., l. fall.;

considerato:

- che la proposta presentata da _____ s.r.l. indica in epigrafe che il piano concordatario ha natura mista ai sensi degli art. 160 e ss. e 186 *bis* l. fall.;

- che una simile indicazione è correlata all' intento di conferire post omologa in una costituenda società a responsabilità limitata il terreno relativo ai lotti 8, 9 e 10 e i fabbricati parzialmente realizzati ivi insistenti, con i relativi debiti ipotecari ad essa correlati;

- che in particolare la società _____ s.r.l. sarà costituita mediante il conferimento di un ramo d'azienda avente a oggetto i terreni, i fabbricati, le opere di urbanizzazione, i progetti immobiliari, gli impegni realizzativi, i diritti di credito e di prelazione e i contratti analiticamente indicati a pag. 59 del piano (in particolare il piano prevede che il comparto sia realizzato progressivamente nell' arco di cinque anni con computo dei costi necessari per opere standard ed extrastandard; si ipotizza poi che il liquidatore giudiziale, qualora non riuscisse a vendere la costituenda società al valore di stima di € 537.000 entro dodici mesi dalla definitività del provvedimento di omologa, trasformi la compagine in società per azioni ai fini dell' assegnazione pro quota delle azioni ai creditori chirografari a titolo di *datio in solutum*);



- che la società istante, prevedendo la soddisfazione non integrale di crediti garantiti da ipoteche su immobili non capienti, ha proposto il pagamento del 46,5% dell' intero a Cassa di Risparmio di Cesena, del 26,9% dell' intero a Banca Romagna Centro e del 19,6% dell' intero a Banca Romagna Est, mentre i creditori chirografari sarebbero soddisfatti nella misura percentuale minima del 5,9%;
- che la soddisfazione dei creditori muniti di prelazione ipotecaria su beni immobili non integralmente capienti deve avvenire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 160, 2° c., e 111, 1° c., n. 3, l. fall., nella medesima misura prevista per il pagamento dei creditori chirografari;
- che la previsione di un trattamento differenziato per i creditori chirografari e i creditori privilegiati per la parte eccedente il valore del bene immobile su cui è stata iscritta garanzia, qualora non avvenga in termini coincidenti, comporta perciò un' implicita formazione di differenti classi;
- che all' interno del ricorso non sono stati spiegati la posizione giuridica e gli interessi economici sottesi alla formazione delle diverse classi, impedendo così la valutazione della correttezza della loro costituzione e del diverso grado di soddisfazione proposto;
- che inoltre è necessario verificare se il Comune di _____ abbia dichiarato decaduto l' accordo di programma stipulato in data 16.2.2004, circostanza a cui è espressamente condizionata l' attestazione di cui all' art. 161, 3° c., l. fall.; ritenuto quindi che il piano concordatario debba essere integrato ponendo rimedio ai rilievi sopra indicati e fornendo i chiarimenti richiesti;

per questi motivi

visto l' art. 162, 1° c., l. fall. e tenuto conto della sospensione feriale dei termini, concede alla società istante termine sino al 15 settembre 2015 per apportare integrazioni al piano nel senso indicato motivazione e fornire chiarimenti in merito al permanere dell' accordo di programma stipulato in data 16.2.2004 con il Comune di _____

L' istanza presentata in data 17 luglio 2015, volta ad ottenere l' autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione, sarà esaminata all' esito delle integrazioni richieste.

Forlì, 5 agosto 2015



Il Presidente estensore

IL CASO.it

